



# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

**COMUNE DI RAGOLI**  
Provincia di Trento

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 08.09.2014

## **CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA**

La Polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà del singolo dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso o aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

### **ART. 2 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

## **CAPO II° - DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

### **ART. 3 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

L'Amministrazione comunale autorizza qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito.

Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, appresta la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere la sede dell'attività.

Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli o strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse e autorizzate solo a condizione che l'area sia adeguatamente transennata e vigilata.

Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 4 - SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI**

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto nel centro abitato di materiali provenienti da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare polvere o spandimento.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 5 - INSTALLAZIONE TENDE, INFISSI E STRUTTURE SPORGENTI**

La concessione per installare tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) ad altezza minima dal suolo di m. 2,40, compresa l'eventuale frangia;
- b) in presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
- c) con sporgenza massima di m. 1,00 e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
- d) anche in assenza di marciapiede, per una sporgenza massima di m. 1,00, sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo per la circolazione stradale;
- e) anche per sporgenze maggiori di quelle previste alle precedenti lettere, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblici esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di alimenti o bevande.

Le deroghe previste alla lettera d) sono accordate nei casi in cui sia comunque garantita la sicurezza della circolazione.

Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte, nonché in occasione di fiere e mercati.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 6 - BANDIERE E STENDARDI**

Bandiere e stendardi, privi di messaggi pubblicitari e politici, sono collocabili nelle strade, piazze e sulle facciate degli edifici in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.

L'eventuale installazione trasversale a strade e piazze rispetta l'altezza minima di m. 4,50.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 7 - COLLOCAMENTO DI SEGNALI O MANUFATTI SU AREA PUBBLICA**

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, l'installazione di insegne, segnali, vetrine o altri manufatti in genere dovrà essere autorizzata dall'Autorità Comunale. A cura del competente ufficio comunale, per le installazioni non autorizzate, sarà disposta la rimozione immediata a cura del trasgressore e, in caso di non ottemperanza, provvederà l'Amministrazione Comunale con spese a carico del trasgressore.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme stabilite nel Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e pubbliche affissioni e dal Regolamento edilizio comunale.

#### **ART. 8 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto su aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti nel Regolamento comunale

#### **ART. 9 - AUDIZIONI, TRATTENIMENTI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE**

Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul luogo pubblico, non potranno erigersi palchi, tribune o tendoni per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio tecnico comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 10 - DIVIETO DI GIOCHI SU PIAZZE E VIE PUBBLICHE**

Salvo quanto previsto dal codice della strada, sulle piazze e le vie adibite al transito sia di veicoli che pedoni, è vietato giocare con oggetti e compiere qualsiasi gioco o esercitazione sportiva, quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre, o altri oggetti atti a offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualunque altro strumento.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

## **ART. 11 - RIPRISTINO DELL'AREA UTILIZZATA**

Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o d'operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.

L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Gli operatori commerciali su area pubblica per l'esercizio dell'attività in posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere hanno l'obbligo di rimuovere i rifiuti.

Gli operatori commerciali su area pubblica devono sgombrare l'area in concessione entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita al pubblico stabilito dal Comune.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

## **CAPO III° - NETTEZZA NEI CENTRI ABITATI**

### **ART. 12 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, compresi prati, sentieri o passeggiate, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi in qualsiasi ora del giorno, spazzatura, avanzi di erbaggi, materiali di demolizione, ovvero occupare o ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

I rifiuti solido-urbani dovranno essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori, raccolti in buste o sacchi appositi.

E' vietato gettare immondizie e qualsiasi altro materiale al di fuori degli spazi appositi.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

### **ART. 13 - DISPOSIZIONI PER COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE E GIROVAGHI**

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati; l'interessato dovrà essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 14 - TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE E LETAME**

Salvo quanto previsto dal codice della strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, terre e detriti, sostanze in polvere, malta e letame, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo di evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

E' vietato transitare con mezzi cingolati su strade comunali asfaltate.

Qualora il responsabile non esegua direttamente la pulizia del suolo o il ripristino del manto danneggiato, vi provvederà l'Amministrazione comunale, facendosi rimborsare la spesa dal trasgressore.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 15 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

E' vietato a coloro che non occupano o detengono locali siti nel territorio comunale utilizzare i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e inerti.

Si rimanda all'apposito regolamento per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti solidi urbani.

#### **ART. 16 - SGOMBERO DELLA NEVE**

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve, dai cortili e dai tetti. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata e accertata, e con le dovute cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi; neve che dovrà essere subito asportata.

Nel caso di formazione di ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici, i proprietari degli immobili interessati dovranno provvedere alla rimozione tempestiva.

Fino a rimozione avvenuta, i proprietari devono, a propria cura, delimitare l'area sulla quale può cadere neve o ghiaccio.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli di rimuovere gli stessi, su invito dei dipendenti comunali, in occasione di nevicate, per favorire lo sgombero della neve dalle strade e piazze pubbliche od a uso pubblico. In caso di inadempienza verrà effettuata la rimozione forzata del veicolo.

In deroga all'art. 18, in caso di nevicata superiore a cm. 10 lo sgombero neve può essere effettuato con mezzi meccanici dalle ore 6,30 alle ore 22,00. Lo sgombero neve effettuato dall'Ente pubblico non è soggetto a limitazione di orario.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

## **CAPO IV° - QUIETE PUBBLICA**

### **ART. 17 - INQUINAMENTO ACUSTICO**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistente in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

### **ART. 18 - ORARI PER USO STRUMENTI MECCANICI**

Chi esercita un arte, mestiere o industria o esegue lavori a carattere temporaneo, con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla quiete pubblica e privata.

In deroga alla legge 26.10.1995, nr 447 ed al relativo D.P.G.M. 14.11.1997 e alla L.P. 11.09.98, nr. 10 ed al D.P.G.P. 13.12.98 nr. 43/115/Leg., le attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, in cui sono compresi cantieri edilizi ed i lavori di giardinaggio o che comunque comportano l'impiego di macchinari rumorosi, possono essere effettuati, nel territorio di Ragoli 1^ parte, dal lunedì al sabato:

- Dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 20,00.
- Nel restante periodo: dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Nelle domeniche e festivi:

- Dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.
- Nel restante periodo: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 20,00.

Nel territorio di Ragoli 2^ parte (Madonna di Campiglio), le stesse attività possono essere effettuate, dal lunedì al sabato:

- Dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 20,00.
- Nel restante periodo: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 20,00.

Nelle domeniche e festivi:

- Dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

nel restante periodo: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 20,00.

Per particolari esigenze lavorative, al di fuori di dette fasce orarie, potrà essere rilasciata dall'Autorità comunale, su richiesta scritta e motivata dell'interessato, apposita autorizzazione in deroga.

Per l'esecuzione di detti lavori, dovranno essere utilizzati compressori silenziati e attrezzature che risultino conformi ai relativi certificati di omologazione.

L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo, possono recare particolare molestia.

A Ragoli 2<sup>a</sup> parte (Madonna di Campiglio), per la vocazione turistica del luogo, l'Amministrazione comunale si riserva di limitare con apposita ordinanza l'effettuazione di lavori rumorosi che possono pregiudicare la quiete pubblica.

E' vietato ai gestori di pubblici esercizi di far funzionare apparecchi di diffusione sonora, sia direttamente sia mediante amplificazione, all'aperto su vie e piazze e altri luoghi pubblici, se non autorizzati.

Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo di autoveicoli sono utilizzati a condizione che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno.

I dispositivi acustici antifumo e antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

#### **ART. 19 - PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI**

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo su parere del competente Ufficio provinciale, la sospensione dell'attività inquisita.

E' vietato a tutti i veicoli di sostare senza motivata ragione con motore acceso, al fine di impedire evitabili disturbi da gas nocivi e da rumori. (**Sanzione già prevista dall'art.158 c.6 e 4, C.d.S.- art. 353 comma 3 regolamento di esecuzione C.d.S.)**

#### **ART. 20 - SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE E NORME DI CONVIVENZA**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi e qualunque rumore molesto nei luoghi e spazi pubblici.

Inoltre sul territorio comunale è vietato soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.



## **ART. 21 - CARAVAN E AUTOCARAVAN**

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo su autorizzazione dell'Autorità comunale, negli spazi stabiliti e nel rispetto della normativa vigente in materia di sanità e pubblica sicurezza.

Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dai complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) Stazionamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non sia espressamente vietato;
- b) Stazionamenti posti su aree private all'interno del centro urbano;

Per le autocaravan utilizzate a scopo di turismo itinerante si applicano le speciali disposizioni dell'art. 7, comma 2 della legge provinciale 04.10.2012 n. 19 recante Disciplina della ricezione turistica all'aperto.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

## **CAPO V° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **ART. 22 - SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI**

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere negli abitati materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas e di petrolio liquefatti, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.

La licenza potrà essere negata, quando gli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, sentito il Comando Vigili del Fuoco competente per territorio, non dovessero presentare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

### **ART. 23 - MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati allo scopo di evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Amministrazione comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'U.T.C.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

In caso di risanamento, demolizione o costruzione di edifici, o simili, si dovranno osservare le prescrizioni impartite con l'autorizzazione o concessione edilizia rilasciata, che dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

## **ART. 24 - CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI**

E' vietato lasciar vagare liberamente animali su area pubblica o aperta al pubblico transito.

Il proprietario o chiunque abbia in custodia, a qualsiasi titolo animali, di qualsivoglia genere e specie, adotta, in relazione alle circostanze concrete, ogni precauzione idonea al fine di evitare pericolo, danno o disturbo, anche a causa di strepiti di animali, per la collettività.

A tale scopo è tenuto a usare museruola, guinzaglio, cavezza o quant'altro possa servire a trattenere l'animale ed ad impedirgli di creare disturbo o di nuocere.

Nei luoghi aperti al pubblico, alla presenza di animali, di persone o di veicoli in movimento, il guinzaglio non dovrà superare, in lunghezza, mt. 1.50. Alla medesima lunghezza è regolato il guinzaglio dotato di sistema avvolgibile.

E' vietato depositare alimenti per animali e alimentare gli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico transito. Il deposito di alimenti per animali e l'alimentazione degli stessi sono ammessi solo su aree private non aperte al pubblico transito.

Nei luoghi privati gli animali sono lasciati liberi alla condizione che vi sia un' idonea recinzione che impedisca qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe, a pubblico transito.

Qualora, nonostante idonea recinzione, cani o altri animali da area privata disturbino o spaventino con latrati o comportamenti aggressivi le persone che percorrono aree limitrofe, a pubblico transito, il detentore ovvia all'inconveniente installando opportune barriere oscuranti che dovranno essere debitamente autorizzate dall'Autorità competente.

E' vietato:

- a) Maltrattare animali, ricoverarli in spazi non adatti alla loro mole;
- b) Tenere animali all'esterno, se non convenientemente riparati;
- c) Ricorrere a percosse, violenza o costrizione fisica su animali.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

## **ART. 25 - LUOGHI VIETATI AGLI ANIMALI**

E' vietato introdurre animali in locali adibiti a uffici pubblici, nelle scuole (escluso per scopi didattici), nei luoghi di culto e luoghi destinati alla memoria dei defunti.

E' vietato introdurre cani nei parchi pubblici ai cui ingressi è posta segnaletica di divieto.

E' vietato permettere ai cani di transitare o urinare su aiuole pubbliche e di depositare i propri escrementi su marciapiedi, parchi e giardini ad uso pubblico o comunque lordare le sedi stradali riservate al pubblico passaggio.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

## **CAPO VI° - DISPOSIZIONI SULLE PISTE DA SCI**

### **ART. 26 - NORME DI SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI**

Si rimanda ad apposito regolamento provinciale la normativa in materia di sicurezza sulle piste da sci.

E' severamente vietato sciare sui marciapiedi e sulle strade.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

## **CAPO VII° - SANZIONI**

### **ART. 27 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le trasgressioni al presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, o da personale ausiliario nominato dall'Autorità comunale.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia previsto come violazione da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **EURO 50.00** ad un massimo di **EURO 500.00**, applicando la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è ammessa la riduzione della sanzione nella misura di una terza parte del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L. 689/81.

#### **ART. 28 - RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

#### **ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

**INDICE****CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 01 - DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA ..... 1

ART. 02 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA ..... 1

**CAPO II° - DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

ART. 03 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ..... 1

ART. 04 - SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI ..... 2

ART. 05 - INSTALLAZIONE TENDE, INFISSI E STRUTTURE SPORGENTI..... 2

ART. 06 - BANDIERE E STENDARDI ..... 2

ART. 07 - COLLOCAMENTO DI SEGNALI O MANUFATTI SU AREA PUBBLICA..... 3

ART. 08 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE..... 3

ART. 09 - AUDIZIONI, TRATTENIMENTI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE ..... 3

ART. 10 - DIVIETO DI GIOCHI SU PIAZZE E VIE PUBBLICHE ..... 3

ART. 11 - RIPRISTINO DELL'AREA UTILIZZATA ..... 4

**CAPO III° - NETTEZZA NEI CENTRI ABITATI**

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ..... 4

ART. 13 - DISPOSIZIONI PER COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE E GIROVAGHI..... 4

ART. 14 - TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE E LETAME..... 5

ART. 15 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ..... 5

ART. 16 - SGOMBERO DELLA NEVE ..... 5

**CAPO IV° - QUIETE PUBBLICA**

ART. 17 - INQUINAMENTO ACUSTICO..... 6

ART. 18 - ORARI PER USO STRUMENTI MECCANICI ..... 6

ART. 19 - PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI..... 7

ART. 20 - SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE E NORME DI CONVIVENZA..... 7

ART. 21 - CARAVAN E AUTOCARAVAN..... 8

**CAPO V° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

ART. 22 - SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI ..... 8

ART. 23 - MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI ... 8

ART. 24 - CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI ..... 9

ART. 25 - LUOGHI VIETATI AGLI ANIMALI..... 10

**CAPO VI° - DISPOSIZIONI SULLE PISTE DA SCI**

ART. 26 - NORME DI SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI ..... 10

**CAPO VII° - SANZIONI**

ART. 27 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI..... 10

ART. 28 - RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO..... 11

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE..... 11